



COMUNE DI LOTZORAI

PIAZZA REPUBBLICA, 5 – 08040 LOTZORAI
N. TELEF. 0782 669423 – PEC: protocollo.lotzorai@pec.comunas.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 001 RG 06 DEL /2020

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO N. 001 RG 06 DEL 27.03.2020: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –**

PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E SEGUENTI PROVVEDIMENTI, INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' INDIFFERIBILI E ESSENZIALI DA RENDERE IN PRESENZA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “*le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1*”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che “*Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;*

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;



ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al così detto "lavoro agile" il sottoscritto Sindaco con proprio decreto sta procedendo immediatamente ad adottare le disposizioni disciplinanti il lavoro agile in emergenza. L'applicazione del lavoro agile all'interno del Comune di Lotzorai durante il periodo emergenziale epidemiologico da "COVID-19" in ciò venendo a colmare una pregressa totale assenza di disciplina in materia, dando nel contempo immediato avvio per tutto il personale dipendente alla possibilità di presentare e/o perfezionare le relative domande. Restando ferma la prerogativa di richiesta da parte dell'Amministrazione.

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "**le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza**";
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):
[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

RICHIAMATI:

- il Dlgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto"; comma 2 "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica";
- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita "Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica";

CONSIDERATO INOLTRE

che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti



urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

INDIVIDUATI in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 – i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- 1) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
- 2) servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- 3) servizi di protezione civile ad eccezione di eventuali pratiche e procedimenti amministrativi gestibili con il lavoro agile;
- 4) polizia municipale e polizia amministrativa locale, ai sensi del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, art. 14 comma 27;
- 5) il cantiere civico unicamente per garantire la pulizia e la cura del verde pubblico e la pulizia dei locali;
- 6) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della segreteria, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; Della Ragioneria e delle Entrate; del Personale; dell'Economato e Provveditorato; dei Sistemi Informativi; di pronto intervento manutentivo; di ambiente; dei servizi sociali; dei servizi cimiteriali;

RITENUTO NECESSARIO

disporre fino al termine dello stato di emergenza così come verrà determinato dalle disposizioni governative le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse; che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza primaria importanza nella logica del *"restare a casa"*;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1) di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
- servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- servizi di protezione civile, ad eccezione di eventuali pratiche e procedimenti amministrativi gestibili con il lavoro agile;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale, ai sensi del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, art. 14 comma 27;
- cantiere civico unicamente per garantire la pulizia e la cura del verde pubblico e la pulizia dei locali;
- in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo **limitata a funzioni fondamentali**, con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; uffici della Ragioneria e delle Entrate; uffici del Personale; uffici dell'Economato e Provveditorato; uffici dei Sistemi Informativi; uffici di pronto intervento manutentivo; ufficio ambiente; settore servizi sociali; ufficio servizi cimiteriali.

2) di disporre la chiusura a tutti i cittadini e al pubblico della sede comunale e di tutti gli edifici comunali con nessuna esclusione a decorrere, come già disposto, dal giorno 09.03.2020 e fino al termine dello stato di emergenza così come verrà determinato dalle disposizioni governative seguite dalla revoca del sottoscritto Ordinante;



3) di dare mandato ai Responsabili di Servizio ognuno per la propria competenza di procedere con immediatezza a tutti i necessari e conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al precedente **punto 1** nei sensi e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 e ss.ii.mm.;

4) di disporre che la validità del presente provvedimento decorra, *ad eccezione del punto 2*, dal giorno 11 marzo 2020 e fino alla cessazione dell'emergenza così come verrà disposta da provvedimenti governativi e/o da disposizioni normative diverse che interverranno

AVVERTE

- Che la presente ordinanza adottata in osservanza delle normative in vigore riguardanti il contenimento del contagio da covid 19 è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- Che, avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso, nel termine di 60 giorni dall'emanazione del provvedimento stesso, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, entro 120 giorni dallo stesso termine, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa per il seguito di competenza:

- All'Albo Pretorio del Comune;
- A tutti gli Uffici comunali a mezzo trasmissione con la procedura informatica in dotazione;
- Ai Responsabili di Servizio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria Navarrese;
- Al Commissariato di Polizia di Tortoli;
- Alla Prefettura di Nuoro competente per la zona omogenea dell'Ogliastra.



IL SINDACO

F.to Dott. Rubiu Antonello

Publicazione n. 084

del 31.03.2020

